

TAR Puglia, Sez. III, 19.6.2014, n. 761

Materia: alloggio servizio

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 704 del 2014, proposto da:
M. T., rappresentato e difeso dall'avv. Felice Eugenio Lorusso, con domicilio
eletto presso Felice Eugenio Lorusso in Bari, via Amendola n.166/5;

contro

U.T.G. - Prefettura di Bari, 11° Battaglione Carabinieri "Puglia", U.T.G. -
Prefettura di Bari - Comm.ne Graduatorie Programma Edilizia, rappresentati e
difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato di Bari, presso cui è domiciliata
in Bari, via Melo, n. 97;

per l'annullamento

del provvedimento (non pienamente conosciuto) con cui la commissione costituita
per l'esame delle domande e la formulazione delle graduatorie del programma
integrato di edilizia residenziale per l'assegnazione in locazione di n. 100 alloggi di
edilizia sovvenzionata in Bari, località Poggiofranco, ex articolo 18 Legge n. 203
del 1991 ha deliberato, con decisione recepita con atto prefettizio n. 9691 del 6

marzo 2014, 1' esclusione del ricorrente dalla procedura per l'assegnazione degli alloggi in oggetto;

- del provvedimento prefettizio n. 9291/2014 anzidetto, a sua volta non pienamente conosciuto;

- della nota 12 marzo 2014 del Presidente della Commissione suddetta, con cui si da notizia degli atti anzidetti, ad oggi non conosciuti; nota inviata il 19.3.14 e conosciuta in data 26.3.2014;

- per quanto di ragione e nei limiti dell'interesse, degli atti di indizione della procedura in oggetto, se ed in quanto lesivi, ed in particolare:

- dell'avviso di cui al provvedimento prefettizio prot. n. 0050233 del 15 dicembre 2011, recante le disposizioni le norme e la disciplina per l'assegnazione in locazione di n. 100 alloggi di edilizia sovvenzionata nel Comune di Bari — località Poggiofranco - finanziati ai sensi dell'articolo 18 della Legge 12 luglio 1991, n. 203;

- di ogni altro atto ai predetti comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto, comunque lesivo

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Bari e di 11° Battaglione Carabinieri "Puglia" e di U.T.G. - Prefettura di Bari - Comm.ne Graduatorie Programma Edilizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti il difensore Felice Eugenio Lorusso;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è stato escluso dalla selezione finalizzata all'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata ed agevolata finanziata ai sensi dell'art. 18 l. 203/91 in quanto già assegnatario, a titolo gratuito, di un alloggio di servizio adeguato alle esigenze del suo nucleo familiare e, pertanto, non in possesso del requisito previsto dal punto 1 co. 2 dell'avviso per l'assegnazione nonché dall'art. 2 del decreto interministeriale del 10/5/2002 in atti.

Ha pertanto impugnato, in primis, il provvedimento di esclusione dalla selezione adottato dalla Commissione per l'esame delle domande e la formulazione delle graduatorie del programma di edilizia, lamentando la violazione della normativa regolamentare, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà manifesta ed ingiustizia.

In particolare, sostiene il ricorrente che il godimento dell'alloggio di servizio dia luogo ad un rapporto giuridico non riconducibile ad alcuno di quelli che la normativa secondaria (decreto interministeriale 10/5/2002, in atti) prevede espressamente quali cause di esclusione dall'assegnazione.

Il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito immediatamente con sentenza in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare, stante l'integrità del contraddittorio, l'esauritiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppostive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.

L'esclusione si palesa illegittima: ed invero, per giurisprudenza costante, il rapporto che si instaura a seguito dell'assegnazione di un alloggio di servizio al dipendente rientra nel novero delle concessioni amministrative e non è, pertanto, riconducibile ad alcuno dei diritti contemplati nell'avviso di selezione quali cause escludenti (proprietà, usufrutto, uso e abitazione).

Inoltre, “la concessione dell'alloggio di servizio, pur inquadrandosi nel *genus* delle concessioni amministrative del godimento di un bene pubblico (nella specie appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato) è indissolubilmente correlata con il rapporto d'impiego nelle peculiari connotazioni che esso assume in ambito militare, con la necessità di pronta e immediata presenza nel luogo di svolgimento dei servizi d'istituto” (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 5180 del 2/10/2012).

Giova osservare che il godimento di un alloggio di servizio, siccome correlato all'incarico ricoperto, “in considerazione della sua evidente precarietà, non poteva costituire condizione preclusiva all'eventuale assegnazione, secondo le regole previste per la generalità dei cittadini, di un alloggio di edilizia convenzionata- agevolata che assicurasse al dipendente e alla sua famiglia la disponibilità di un'abitazione, una volta cessata la situazione transitoria”. Ed ancora: “Una diversa soluzione costituirebbe una limitazione di notevole rilevanza imposta nei confronti dei dipendenti militari, ai quali resterebbe preclusa, a differenza degli altri cittadini, la possibilità di poter conseguire, sol perché venuti a trovarsi transitoriamente in una situazione di apparente incompatibilità, la titolarità di un'abitazione propria, con possibile discriminazione anche di rilievo costituzionale (Cons. St. Sez. VI, sent. n. 849 del 7.11.1992)”, così Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n.5944 del 26/6/2001.

Per le suindicate ragioni il ricorso va accolto con conseguenziale annullamento dell'atto prefettizio n. 9291/2014 nella parte in cui esclude il ricorrente e del provvedimento di esclusione del 12/3/2014 adottato dal Presidente della Commissione.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto prefettizio n. 9291/2014 nella parte in cui esclude il

ricorrente e il provvedimento di esclusione del 12/3/2014 adottato dal Presidente della Commissione.

Condanna il Prefetto della Provincia di Bari in carica p.t. al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che si liquidano in € 1.500 per onorario, oltre IVA e CAP.

Contributo unificato rifiuto, ai sensi dell'art. 13 comma 6 bis.1 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014